



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)
Settore VII – Urbanistica

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO

P.E.C. suap@cert.comune.valenza.al.it

ORDINANZA SINDACALE N. 123 DEL 30/10/2020

OGGETTO: esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura domenicale. Proroga termini indicati nell'ordinanza n. 43 del 22 maggio 2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 50, comma 7, assegna al Sindaco le competenze a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e l'articolo 7bis stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e rispettivi allegati;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020;

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza n. 43 del 22 maggio 2020 con oggetto "esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura domenicale" con la quale veniva disposto, tra l'altro, che *"le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nel periodo 23 maggio 2020 - 31 ottobre 2020, anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00, con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata"*;
- il Decreto sindacale n. 13 del 21 ottobre 2002;

VALUTATE le specifiche indicazioni da osservare per l'esercizio delle attività dei servizi alla persona (acconciatori ed estetisti);

VISTI:

- la Legge 14 febbraio 1963, n.161;
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174;
- la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54;
- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38;
- l'art. 10 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- l'art. 31, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- la circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2012, n. 2/CPN. Orari delle attività commerciali - novità normative;

VISTO l'art. 19 del "Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di "barbiere, parrucchiere ed estetista" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 61 in data 28.06.93 e n. 80 in data 27.06.94, esecutive ai sensi di legge, il quale stabilisce che l'orario di apertura e chiusura è stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento e che lo stesso può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni festivi e alle chiusure settimanali;

VISTO il Decreto sindacale n. 13 del 21.10.2002 in particolare il comma 6 il quale dispone che la chiusura domenicale e festiva ed il riposo infrasettimanale sono facoltativi nel mese di dicembre;

RITENUTO di dover prorogare i termini indicati nell'ordinanza n. 43 del 22 maggio 2020 considerato che è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;

VISTO in particolare l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO lo statuto comunale,

DISPONE

- 1) Le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nei periodi 1 novembre 2020 – 30 novembre 2020, e 2 gennaio 2021 – 31 gennaio 2021 anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00 con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata.
- 2) Di richiamare il Decreto Sindacale n. 13 del 21.10.2002, in particolare il comma 6, che indica come facoltativi per il mese di dicembre, la chiusura domenicale e festiva e il riposo settimanale.
- 3) Il riposo infrasettimanale è facoltativo.
- 4) L'operatore è tenuto a rendere noto alla clientela l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli visibili dall'esterno, o altri mezzi idonei di informazione.
- 5) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

INFORMA

- Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.valenza.al.it;
- verrà trasmesso agli organi di vigilanza e ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. la violazione della seguente disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, secondo le procedure di cui l'art. 17 della legge 24 novembre 198, n. 689,

AVVERTE

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 art. 3, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica dello stesso, o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, decorrenti sempre dalla data di notifica del provvedimento.

Valenza 30/10/2020

 **IL SINDACO**
Maurizio ODDONE

